



ASSOCIAZIONE
EQUILIBRIO & R.C. srl

Regolamento dell'Organismo di Mediazione
"ASSOCIAZIONE EQUILIBRIO & RISOLUZIONE CONFLITTI SRL"
ai sensi del D.lgs 28/2010 e successive modifiche

L'Associazione Equilibrio & R.C. srl è iscritta
presso il Ministero della Giustizia al n. 971
del registro degli organismi autorizzati a gestire tentativi di
mediazione.



ASSOCIAZIONE
EQUILIBRIO & R.C. srl

REGOLAMENTO DELLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE

INDICE

AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1 - Definizioni e ambito di applicazione. Entrata in vigore del Regolamento (pagina 3)

GLI ORGANI DELL'ORGANISMO

Art. 2 - Il Responsabile (pagina 3)

Art. 3 - La Segreteria (pagina 3)

IL MEDIATORE. CRITERI E MODALITÀ DI NOMINA. SOSTITUZIONE DEL MEDIATORE

Art. 4 - Il Mediatore e il Mediatore ausiliario (pagina 5)

Art. 5 - Sistema di valutazione della qualità per garantire l'efficacia delle procedure offerte dall'Organismo (pagina 6)

Art. 6 - Criteri e modalità di nomina del Mediatore (pagina 6)

Art. 7 - Obblighi del Mediatore, cause di incompatibilità e garanzie di imparzialità del Mediatore (pagina 6)

Art. 8 - Tirocinio dei Mediatori (pagina 8)

Art. 9 - Nomina di un esperto (pagina 8)

LA PROCEDURA DI MEDIAZIONE

Art. 10 - Sede del procedimento (pagina 9)

Art. 11 - Domanda di mediazione (pagina 9)

Art. 12 - Il primo incontro di mediazione (pagina 10)

Art. 13 - Procedimento di mediazione (pagina 11)

Art. 14 - Durata del procedimento (pagina 11)

Art. 15 - La proposta di conciliazione (pagina 12)

Art. 16 - La conclusione del procedimento di mediazione (pagina 12)

Art. 17- Efficacia esecutiva ed esecuzione (pagina 13)

Art. 18 - Accordo di conciliazione sottoscritto dalle Amministrazioni Pubbliche (pagina 13)

Art. 19 - Patrocinio a spese dello Stato e registro ammissioni (pagina 13)

Art. 20 - Obblighi di riservatezza (pagina 14)

Art. 21 - La mediazione in modalità telematica (pagina 14)

Art. 22 - Incontri di mediazione con modalità audiovisive e da remoto (pagina 16)

Art. 23 - Responsabilità delle parti (pagina 16)

Art. 24 - Convenzioni con altri Organismi (pagina 17)

Art. 25 - Clausola di Mediazione - Foro competente - (pagina 17)

Art. 26 - Sospensione o cancellazione dell'Organismo (pagina 17)

TARIFFARIO

Art. 27 – Spese di avvio e spese di mediazione (pagina 18)



ASSOCIAZIONE
EQUILIBRIO & R.C. srl

I. – AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1 – Definizioni, ambito di applicazione. Entrata in vigore del Regolamento

1. Ai fini del presente regolamento, per "Organismo di mediazione" si intende l'Organismo di Mediazione dell'Associazione Equilibrio & R.C. srl, iscritto nel Registro degli Organismi di mediazione istituito dal Ministero di Giustizia. Presso tale Organismo si può svolgere il procedimento di mediazione ai sensi del decreto legislativo 28/10 e in conformità al DM 150/23 e successive modifiche.
2. Per **mediazione** si intende l'attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più parti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, anche con la formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa.
3. Il **Mediatore** è la persona fisica o le persone fisiche che, individualmente o collegialmente, svolgono la mediazione rimanendo prive, in ogni caso, del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari del servizio medesimo.
4. Il **Responsabile dell'Organismo** è la persona fisica, iscritta nell'apposito elenco ministeriale, che svolge le specifiche funzioni ad esso attribuite dal decreto legislativo.
5. In conformità al D.lgs. 4 aprile 2010, n. 28, come modificato dal D. Lgs. 216/24 e al DM 150/2023 (e successive modifiche), il presente regolamento si applica a tutti i procedimenti di mediazione civile e commerciale relativi a controversie su diritti disponibili, instaurati presso l'Organismo dell'Associazione Equilibrio & Risoluzione Conflitti s.r.l.
Tali procedimenti si svolgono nel rispetto dei principi di informalità, rapidità e riservatezza.
5. Il regolamento è completo degli allegati (tariffario e codice etico) che ne costituiscono parte integrante.
6. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione da parte del Responsabile della tenuta del Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

II. – GLI ORGANI DELL'ORGANISMO

Art. 2 - Il Responsabile

1. Il Responsabile dell'Organismo di mediazione vigila sull'organizzazione dell'attività del servizio di mediazione, con la collaborazione del personale della Segreteria e svolge i compiti assegnati dal D.lgs. 28/10, così come modificato dal D. Lgs 216/24 e dal DM 150/23 (e successive modificazioni) nonché dal presente Regolamento.

Art. 3 – La Segreteria

1. La Segreteria, sotto la direzione del Responsabile dell'Organismo, amministra il servizio di mediazione mediante la cura dei servizi amministrativi e logistici necessari per lo svolgimento dei procedimenti di mediazione.



ASSOCIAZIONE
EQUILIBRIO & R.C. srl

2. La segreteria verifica:

- la conformità della domanda di mediazione ai requisiti formali di cui all'art. 4 comma 2 D. Lgs. 28/10;
- che al momento della presentazione della domanda di mediazione e al momento dell'adesione, ciascuna parte abbia provveduto al pagamento delle spese vive documentate e dell'indennità, che comprende le spese di avvio e le spese di mediazione per lo svolgimento del primo incontro ai sensi dell'art. 8, commi 4 e 5 del D. Lgs. 28/2010 e dell'art. 28 del DM 150/23 e successive modificazioni;
- che entro la data fissata per l'incontro successivo al primo, le parti abbiano provveduto al pagamento delle spese di mediazione dovute per il procedimento, ai sensi dell'art. 30 del DM 150/23, (e successive modificazioni), indipendentemente dall'esito della procedura;
- che prima della consegna del verbale conclusivo del procedimento, le parti abbiano provveduto al pagamento delle maggiorazioni (previste dall'art. 30, commi 1 e 2 DM 150/23 e successive modificazioni) dovute per le conciliazioni raggiunte al primo incontro di mediazione, così come per quelle in cui l'accordo sia stato raggiunto in un incontro successivo al primo. A conclusione della procedura, qualora una o più parti non abbiano provveduto al pagamento totale o parziale delle spese di mediazione dovute, l'Organismo si riserva di trattenere il verbale fino all'avvenuta corresponsione.

3. Il personale appartenente al servizio di Segreteria e tutti i membri e collaboratori dell'Organismo sono imparziali, indipendenti e tenuti all'obbligo di riservatezza.

4. La Segreteria, verificata la conformità della domanda di mediazione ai requisiti formali di cui all'art. 4, comma 2 del D. Lgs. 28/10 e l'avvenuto pagamento delle indennità di mediazione per il primo incontro, procede all'iscrizione del procedimento nel registro informatico, predisponendo altresì un singolo fascicolo per ogni procedimento di mediazione. Il fascicolo della procedura è costituito dalla domanda di mediazione, dal modulo di accettazione del convenuto, da eventuali documenti non riservati al solo mediatore e dal verbale conclusivo del procedimento. Il fascicolo non contiene le comunicazioni delle parti o tra le parti né eventuali memorie riservate al Mediatore.

5. La segreteria, quindi, inserisce nei registri informatizzati idonei a ricevere, conservare e registrare le annotazioni di ogni procedimento di mediazione in relazione a:

- i dati identificativi delle parti;
- il numero d'ordine progressivo dei procedimenti;
- l'oggetto della mediazione;
- il Mediatore designato, eventuali Mediatori ausiliari;
- la durata del procedimento, il suo esito;
- l'eventuale proposta del Mediatore formulata ai sensi dell'articolo 11, commi 1 e 2, del D. Lgs. 28/10, l'eventuale rifiuto a tale proposta;
- il verbale e l'accordo di conciliazione, il verbale attestante il mancato raggiungimento dell'accordo oppure la mancata partecipazione di una o più parti che abbia impedito lo svolgimento dell'incontro e l'eventuale nomina del CTM, tutti completi di data.

6. La Segreteria, nel più breve tempo possibile, comunica in forma comprovante l'avvenuta ricezione:

- a) alla parte istante il nominativo del Mediatore designato, la data e il luogo del primo incontro di mediazione (che corrisponderà a seconda della competenza territoriale, ad una delle sedi dell'Organismo di Mediazione dovutamente accreditate);



ASSOCIAZIONE
EQUILIBRIO & R.C. srl

- b) alle parti chiamate l'invito a partecipare alla mediazione, contenente il nominativo del Mediatore designato, la data e il luogo dell'incontro di mediazione e corredato dalla domanda di mediazione.
- c) Nei casi in cui le parti da convocare, indicate dall'istante, risultino irreperibili o sconosciute, è responsabilità della parte istante, qualora lo ritenga necessario, procedere alla notifica mediante pubblici proclami.

7. Nei casi di cui all'articolo 5, comma 1, del D.Lgs.28/10, il Mediatore svolge l'incontro con la parte istante, anche in mancanza di adesione della parte chiamata. La segreteria dell'Organismo può rilasciare attestato di conclusione del procedimento solo all'esito del verbale di mancata partecipazione della parte chiamata, formato dal Mediatore ai sensi dell'art. 11 comma 4 del D.lgs. 28 /10.

8. Il deposito della domanda di mediazione, nonché l'adesione della parte invitata al procedimento, anche nel caso di adesione e contestuale richiesta di differimento della data del primo incontro di mediazione in base a giustificati motivi (la cui eventuale fissazione dovrà avvenire con il consenso della parte istante), costituiscono atto di accettazione del presente Regolamento e delle indennità di cui alla tabella allegata.

9. La Segreteria rilascia e trasmette alle parti e agli Avvocati i verbali, e l'eventuale proposta del Mediatore, formulata ai sensi dell'articolo 11, commi 1 e 2, del D.lgs. 28/2010.

10. Ciascuna parte che abbia aderito al procedimento e versato le indennità di mediazione può richiedere l'accesso agli atti depositati dalle altre parti, a condizione che non siano stati dichiarati riservati al solo mediatore (in tal caso, ogni parte potrà accedere solo ai propri documenti).

La richiesta deve essere presentata mediante un'istanza motivata e può prevedere:

- l'esame visivo dei documenti, oppure
- il rilascio di una copia, anche in formato elettronico, con eventuali costi a carico del richiedente.

III- IL MEDIATORE. CRITERI E MODALITÀ DI NOMINA. SOSTITUZIONE DEL MEDIATORE.

Art. 4 - Il Mediatore e il Mediatore ausiliario.

1. Il Mediatore assiste le parti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione della controversia.

2. L'elenco dei Mediatori è consultabile sul sito dell'Organismo di mediazione: www.aequilibrio.it

3. I Mediatori iscritti nell'elenco dell'Organismo devono possedere una formazione conforme alla normativa vigente e rispettare gli obblighi di aggiornamento continuo. Non devono trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste dalla legge, dal codice etico allegato al presente regolamento o dai codici deontologici della propria categoria professionale.

4. Il Mediatore deve eseguire personalmente la sua prestazione, e ove necessario potrà farsi assistere, da uno o più Mediatori ausiliari nominati dal Responsabile e scelti tra i Mediatori del medesimo Organismo.



ASSOCIAZIONE
EQUILIBRIO & R.C. srl

5. L'Organismo di Mediazione conserva, sotto la vigilanza del Responsabile, un fascicolo per ciascun Mediatore, contenente il curriculum dettagliato del professionista, gli attestati relativi ai corsi frequentati e le relative autocertificazioni firmate digitalmente.

6. I mediatori non possono esercitare diritti né assumere obblighi, direttamente o indirettamente, relativi agli affari trattati, salvo quelli strettamente necessari per l'esecuzione della loro attività o del servizio di mediazione. Inoltre, non è consentito ai mediatori percepire compensi direttamente dalle parti.

Art. 5 - Sistema di valutazione della qualità per garantire l'efficacia delle procedure offerte dall'Organismo

Ai sensi dell'art. 22, comma 1, lett. aa), del DM 150/2023, l'Organismo adotta specifici metodi di valutazione della qualità al fine di garantire l'efficacia delle procedure offerte, mediante la verifica periodica dei risultati, mirata al miglioramento continuo e alla supervisione dell'attività dei propri Mediatori.

Art. 6 – Criteri e modalità di nomina del Mediatore

1. Le parti possono sempre indicare concordemente il nominativo del Mediatore tra quelli inseriti nell'elenco dell'Organismo. In difetto di indicazione concorde del Mediatore, o quando l'Organismo ritenga di dover disattendere, il Responsabile individua e nomina il Mediatore scegliendolo tra i professionisti iscritti nel proprio elenco in base ai criteri di cui al paragrafo 2) del presente articolo.

2. Il Responsabile, nell'assegnazione dell'incarico tra i diversi mediatori, valuterà in primis la competenza professionale del mediatore, con particolare attenzione alla tipologia di laurea posseduta, valutando quale sia maggiormente idonea in relazione all'oggetto e alla natura della controversia.

Successivamente, terrà conto dell'esperienza maturata nella gestione di mediazioni attinenti allo specifico ambito della controversia, l'eventuale formazione professionale acquisita, inclusi i corsi di specializzazione frequentati o impartiti nel campo della mediazione, i contributi scientifici pubblicati in materia e il numero di mediazioni concluse con successo.

Il Responsabile valuterà l'esperienza dei mediatori tenendo conto della natura del conflitto, con particolare attenzione a fattori quali: mediazioni multiparti, conflitti che coinvolgono rapporti familiari di particolare rilevanza e vertenze caratterizzate da elevata complessità tecnica. Inoltre, sarà considerata l'assiduità del mediatore nell'aggiornarsi tramite percorsi di formazione continua, anche non obbligatori, e il suo impegno personale nello studio e nella ricerca nel campo della mediazione.

Qualora il Responsabile individui più professionisti ugualmente idonei in base ai criteri sopra citati, oppure si tratti di controversie rientranti in ambiti che siano da considerarsi di normale gestione, procederà alla nomina secondo il criterio della rotazione.

Art. 7 - Obblighi del Mediatore, cause di incompatibilità e garanzie di imparzialità del Mediatore

1. Il Mediatore deve comunicare alla Segreteria, prontamente e comunque non oltre due giorni dalla comunicazione della sua designazione, l'accettazione dell'incarico.



ASSOCIAZIONE
EQUILIBRIO & R.C. srl

2. Non può svolgere la funzione di Mediatore chi ha in corso o abbia avuto negli ultimi due anni rapporti professionali con una delle parti e quando il Mediatore incorra in una delle seguenti ipotesi:

- a) se egli stesso, o un ente, associazione o società di cui sia amministratore, ha interesse nella controversia oggetto di mediazione;
- b) se egli stesso o il coniuge è parente fino al quarto grado o è convivente o commensale abituale di una delle parti, di un rappresentante legale di una delle parti o di alcuno dei difensori;
- c) se egli stesso o il coniuge ha causa pendente o grave inimicizia con una delle parti, con un suo rappresentante legale o con alcuno dei suoi difensori;
- d) se è legato ad una delle parti, a una società da questa controllata, al soggetto che la controlla, o a società sottoposta a comune controllo, da un rapporto di lavoro subordinato o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o associativa che ne compromettono l'indipendenza; inoltre, se è tutore o curatore di una delle parti;
- e) se ha prestato consulenza, assistenza o difesa ad una delle parti in una precedente fase della vicenda o vi ha deposto come testimone;

3. Chi ha svolto la funzione di Mediatore non può intrattenere rapporti professionali con una delle parti del procedimento di mediazione prima che siano decorsi due anni dalla definizione del procedimento.

4. Il Mediatore, non può essere parte o rappresentare una parte, ai sensi dell'art. 8, comma 4 del D. Lgs 28/10, in procedure di mediazione che si svolgono davanti all'Organismo del quale è socio o del quale è legale rappresentante o responsabile.

5. Il Mediatore è tenuto ad adempiere agli obblighi di formazione e aggiornamento, conformandosi alle disposizioni normative vigenti, alle previsioni del Regolamento dell'Organismo di Mediazione e al Codice Etico. Inoltre, se avvocato, deve attenersi a quanto stabilito dall'art. 62 del Codice Deontologico Forense, che prevede: "1. L'Avvocato che svolga la funzione di Mediatore deve rispettare gli obblighi dettati dalla normativa in materia e le previsioni del regolamento dell'Organismo di mediazione, nei limiti in cui queste ultime previsioni non contrastino con quelle del presente codice. 2. L'Avvocato non deve assumere la funzione di Mediatore in difetto di adeguata competenza."

6. L'Avvocato non può assumere la funzione di Mediatore nei seguenti casi:

- a) se ha in corso o ha avuto negli ultimi due anni rapporti professionali con una delle parti;
- b) se una delle parti è assistita o è stata assistita negli ultimi due anni da un professionista che sia suo socio, associato o che eserciti negli stessi locali.

In ogni caso, costituisce condizione ostativa all'assunzione dell'incarico di Mediatore la presenza di una delle ipotesi di riconsiliazione degli arbitri previste dal codice di procedura civile.

7. L'Avvocato che abbia svolto l'incarico di Mediatore non deve intrattenere rapporti professionali con una delle parti:

- a) se non siano decorsi almeno due anni dalla definizione del procedimento;
- b) se l'oggetto dell'attività non sia diverso da quello del procedimento stesso.

Il divieto si estende ai professionisti soci, associati ovvero agli avvocati che esercitino negli stessi locali.

8. L'Avvocato non deve consentire che l'Organismo di mediazione abbia sede, a qualsiasi titolo, o svolga attività presso il suo studio.



ASSOCIAZIONE
EQUILIBRIO & R.C. srl

9. Il Mediatore deve corrispondere immediatamente ad ogni richiesta organizzativa del Responsabile dell'Organismo.

10. Al momento dell'accettazione dell'incarico, il Mediatore sottoscrive un'apposita dichiarazione di indipendenza, imparzialità e adesione al Codice etico, senza la quale il procedimento non può avere inizio, e si impegna a comunicare immediatamente al responsabile dell'Organismo e a tutte le parti qualsiasi circostanza, emersa durante la procedura, idonea ad incidere sulla sua indipendenza e imparzialità. All'uopo, dichiara: "di conoscere e di osservare, durante l'intera procedura, il Regolamento dell'Organismo; di essere imparziale, indipendente e neutrale e di impegnarsi a svolgere l'incarico in assenza di qualsiasi interesse presente o passato rispetto alle parti o alla specifica controversia; di impegnarsi ad osservare il Regolamento dell'Organismo di Mediazione, il Codice Etico e le norme vigenti in materia, nonché ad informare il Responsabile di eventuali circostanze sopravvenute che possano pregiudicare l'imparzialità e l'indipendenza nello svolgimento delle sue funzioni".

11. Il Mediatore deve condurre il procedimento mantenendo un comportamento tale da garantire e preservare la fiducia delle parti, restando completamente libero da influenze e condizionamenti esterni di qualsiasi natura. In ogni caso, il Mediatore è tenuto a comunicare alle parti qualsiasi circostanza di fatto o rapporto con i difensori che possa compromettere la sua indipendenza e imparzialità, nonché a informare immediatamente l'Organismo di eventuali motivi di incompatibilità, anche sopravvenuti, affinché possa essere prontamente sostituito.

12. Ciascuna parte può chiedere al Responsabile dell'Organismo la sostituzione del Mediatore, in base a giustificati motivi che ne compromettano l'imparzialità e l'indipendenza e che arrechino un pregiudizio al buon andamento del procedimento. Il Responsabile, valutata la questione, adotterà senza indugio il provvedimento di sostituzione.

13. Il Responsabile dell'Organismo provvederà parimenti alla sostituzione del Mediatore, qualora questo, nel corso del procedimento, rinunci all'incarico previa dichiarazione scritta e adeguatamente motivata, che dovrà essere formalmente accettata dal Responsabile dell'Organismo. Nel caso in cui le funzioni di Mediatore siano svolte dal Responsabile dell'Organismo, sull'istanza di sostituzione provvede il rappresentante legale dell'Organismo di Mediazione.

Art. 8 – Tirocinio dei Mediatori

1. Nel caso in cui partecipino ai procedimenti i Mediatori tirocinanti ai sensi del DM n. 150/23 art. 23 co.1, essi si limiteranno ad osservare l'operato del Mediatore, senza interferire in alcun modo.
2. I tirocinanti sono tenuti agli stessi obblighi di riservatezza, indipendenza e imparzialità a cui è tenuto il Mediatore.

Art. 9- Nomina di un esperto

1. Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche e la natura o l'oggetto della controversia lo renda necessario, il Mediatore potrà nominare uno o più consulenti tecnici iscritti negli albi del Tribunale, ai sensi dell'art.8, comma 7 del D. Lgs. 28/10.
2. La nomina dell'esperto è subordinata all'impegno, sottoscritto da tutte le parti di sostenerne gli oneri in base al preventivo che sarà predisposto dal consulente sulla scorta delle tabelle di liquidazione dei compensi in vigore per i CTU presso i Tribunali al momento della nomina, o in base al



ASSOCIAZIONE
EQUILIBRIO & R.C. srl

diverso accordo tra l'esperto e le parti. In assenza, il compenso dell'esperto verrà determinato sulla base delle tariffe regolate dagli articoli 49 a 57 del DPR 115/2022 e dal DM 182/2002.

3. Il consulente tecnico così nominato, è tenuto al rispetto dell'obbligo di riservatezza riguardo alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento ai sensi dell'art. 9 primo comma del D Lgs. 28/10.

4. Al momento della nomina dell'esperto, le parti possono convenire che la relazione tecnica redatta in sede di procedura possa essere prodotta nell'eventuale successivo giudizio.

5. All'esperto si applicano le disposizioni del presente Regolamento relative ai casi di incompatibilità e all'imparzialità del Mediatore, oltre alle regole sulla riservatezza.

IV – LA PROCEDURA DI MEDIAZIONE

Art. 10 - Sede del procedimento

1. Il procedimento di mediazione si svolge presso le sedi dell'Organismo accreditate dal Ministero di Giustizia o convenzionate ai sensi dell'art.22, comma 1 par. t) del DM 150/23.

2. Il luogo di svolgimento è derogabile soltanto con il consenso di tutte le parti e del Mediatore previa autorizzazione del Responsabile dell'Organismo.

Art. 11 - Domanda di mediazione

1. La procedura di mediazione si avvierà con il deposito presso la Segreteria, della domanda di mediazione ai sensi dell'art. 4 comma 2 del D. Lgs. 28/10.

2. Le parti possono depositare domande congiunte. Nei casi previsti dall'art. 5 comma 1 e 5 quater del D. Lgs. 28/10, le parti dovranno essere assistite dai rispettivi Avvocati.

3. In caso di più domande relative alla stessa controversia, la mediazione si svolgerà davanti all'Organismo territorialmente competente presso il quale sia stata presentata la prima domanda.

4. La competenza territoriale dell'Organismo è derogabile su accordo delle parti.

5. Dopo il deposito dell'istanza e la verifica del pagamento dell'indennità e delle spese previste dall'art. 28 del DM 150/23 e successive modifiche, la Segreteria provvede alla registrazione dell'istanza, assegnandole un numero progressivo nel registro degli affari di mediazione.

La domanda di mediazione deve contenere:

- a. il **nome dell'Organismo di Mediazione**;
- b. i **dati identificativi delle parti** e i relativi recapiti, in modo da consentirne le comunicazioni e se richiesti dalla normativa, o comunque nominati, dei loro Avvocati ed eventuali consulenti;
- c. l'**oggetto della controversia**, precisando se si tratta di mediazione ai sensi degli artt. 5, comma 1, art. 5 quater D. Lgs. 28/10 o art. 5 sexies;
- d. le **ragioni della pretesa**;



ASSOCIAZIONE
EQUILIBRIO & R.C. srl

- e. il **valore della controversia** in conformità ai criteri previsti dagli articoli da 10 a 15 del codice di procedura civile. Quando tale indicazione non sia possibile, la domanda di mediazione deve indicare le ragioni che ne rendono indeterminabile il valore;
- f. la ricevuta dell'avvenuto pagamento delle spese di avvio, tranne quando la parte sia stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato;
- g. se la mediazione trae origine di una clausola contrattuale, copia della stessa;
- h. qualora si tratti di mediazione disposta dal Giudice, copia del relativo provvedimento;
- i. la domanda potrebbe contenere anche l'eventuale dichiarazione dell'istante di sostenere per intero i costi del procedimento;

7. Qualora la domanda risulti incompleta o non siano state corrisposte le spese di avvio, di mediazione e le eventuali spese vive, la Segreteria dell'Organismo terrà in sospeso la procedura e inviterà la parte istante a regolarizzare il pagamento. In caso di mancata integrazione, non si darà corso alla procedura.

8. Quando la domanda o l'atto di adesione non contengano le indicazioni del valore, le parti non concordino sullo stesso, o siano stati applicati in modo errato i criteri di determinazione, il valore della lite sarà determinato dal Responsabile dell'Organismo con atto comunicato alle parti.

9. Quando sopravvengano nuovi elementi di valutazione o nuovi fatti allegati dalle parti nel corso del procedimento, il valore della controversia potrà essere nuovamente determinato dal Responsabile dell'Organismo, su indicazione delle parti o su segnalazione del Mediatore.

Art. 12 – Il primo incontro di mediazione

1. All'atto della presentazione della domanda di mediazione, il Responsabile dell'Organismo designa un Mediatore e fissa il primo incontro tra le parti, che deve tenersi non prima di venti giorni e non oltre quaranta giorni dalla data del deposito della domanda, salvo diversa concorde indicazione delle parti.

2. La Segreteria trasmette la domanda di mediazione alle parti interessate e comunica la data, l'orario, le modalità di svolgimento del primo incontro e il nominativo del Mediatore con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione.

3. Dal momento in cui la comunicazione di cui al precedente comma perviene a conoscenza delle parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale e impedisce la decadenza per una sola volta. La parte istante, può a tal fine, comunicare all'altra parte la domanda di mediazione già presentata all'Organismo, fermo l'obbligo di questo ultimo di procedere con la notifica ai sensi del comma 2.

4. Le parti (persone fisiche), partecipano personalmente alla procedura di mediazione. In presenza di giustificati motivi, possono delegare un rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la composizione della controversia.

I soggetti diversi dalle persone fisiche partecipano alla procedura di mediazione avvalendosi di rappresentanti o delegati a conoscenza dei fatti e muniti dei poteri necessari per la composizione della controversia.

Ove necessario, il Mediatore chiede alle parti di dichiarare i poteri di rappresentanza e ne dà atto a verbale.

5. Al primo incontro, il Mediatore espone la funzione e la modalità di svolgimento del procedimento, e si adopera affinché le parti raggiungano un accordo. Le parti e gli Avvocati che le assistono



ASSOCIAZIONE
EQUILIBRIO & R.C. srl

cooperano in buona fede e lealmente al fine di realizzare un effettivo confronto sulle questioni controverse. Del primo incontro è redatto, a cura del Mediatore, verbale sottoscritto da tutti i partecipanti.

6 L'Organismo, nell'organizzazione degli incontri, riserva per il primo incontro una disponibilità temporale non inferiore alle due ore. Se necessario, questa durata potrà essere estesa ulteriormente nella stessa giornata, a condizione che vi sia l'accordo delle parti e del Mediatore.

7. Il Responsabile dell'Organismo può nominare un Mediatore ausiliario senza ulteriori oneri a carico delle parti.

8. L'incontro di mediazione si svolge senza formalità procedurali.

9. Il rinvio della data del primo incontro può essere richiesto soltanto dalle parti che abbiano aderito alla mediazione e abbiano versato le dovute indennità per il primo incontro. L'Organismo potrà concedere il rinvio soltanto con il consenso di tutte le parti.

10. Non sono consentite comunicazioni riservate delle parti al solo Mediatore, eccetto quelle effettuate in occasione delle sessioni separate.

11. Al termine del primo incontro, il Mediatore dovrà redigere un verbale in cui darà atto delle parti presenti. Il verbale dovrà essere sottoscritto da tutti i partecipanti.

Il verbale di mancata partecipazione di una o più parti potrà essere sottoscritto da un Mediatore diverso da quello originariamente nominato.

12. Nei casi di cui all'articolo 5, comma 1, e 5-quater del D. Lgs. 28/10, il Mediatore svolgerà il primo incontro con la parte istante, anche in mancanza di adesione della parte/i convocata/e.

Art. 13 - Procedimento di mediazione

1. Il Mediatore condurrà la mediazione senza formalità di procedura e sentendo le parti in sessioni plenarie e individuali, nel modo che ritenga più opportuno.

2. All'esito di ogni incontro, il Mediatore redigerà un verbale in cui si darà atto delle parti presenti.

Art. 14- Durata del procedimento

1. Il procedimento di mediazione ha una durata di sei mesi, prorogabile dopo la sua instaurazione e prima della sua scadenza, fermo quanto previsto dal successivo comma 2, per periodi di volta in volta non superiori a tre mesi.

2. Quando il giudice procede ai sensi dell'articolo 5, comma 2, o dell'articolo 5 quater, comma 1, il procedimento di mediazione ha una durata di sei mesi, prorogabile dopo la sua instaurazione e prima della sua scadenza, per una sola volta, di ulteriori tre mesi.

3. Il termine di durata del procedimento di mediazione non è soggetto a sospensione feriale. Il predetto termine nel caso di cui al comma 1 decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione e, nel caso di cui al comma 2, decorre dalla data di deposito dell'ordinanza con la quale il giudice adotta i provvedimenti previsti dall'articolo 5, comma 2, o dall'articolo 5-quater, comma 1.



ASSOCIAZIONE
EQUILIBRIO & R.C. srl

4. La proroga ai sensi dei commi 1 e 2 risulta da accordo scritto delle parti allegato al verbale di mediazione o risultante da esso. Nei casi di cui al comma 2, le parti comunicano al giudice la proroga del termine mediante produzione in giudizio dell'accordo scritto o del verbale da cui esso risulta.

Art. 15 - La proposta di conciliazione

1. Se le parti non raggiungono un accordo, il Mediatore ne dà atto a verbale e può formulare una proposta di conciliazione.
2. In ogni caso, il Mediatore formulerà una proposta conciliativa qualora le parti, in qualunque momento del procedimento, gliela richiedano concordemente. Prima della formulazione della proposta, il Mediatore informerà le parti delle possibili conseguenze di cui all'articolo 13 del D. Lgs 28/10.
3. La proposta di conciliazione è comunicata alle parti per iscritto. Le parti fanno pervenire al Mediatore, per iscritto ed entro sette giorni dalla comunicazione o nel maggior termine indicato dal Mediatore, l'accettazione o il rifiuto della proposta.
4. In mancanza di risposta nel termine, la proposta si considera rifiutata.
5. Salvo diverso accordo delle parti, la proposta non può contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento.

Art. 16 – La conclusione del procedimento di mediazione

1. Il Mediatore dichiara concluso il procedimento di mediazione e redige apposito verbale che sarà sottoscritto dalle parti presenti, dagli Avvocati partecipanti e dallo stesso Mediatore.
2. Il verbale conclusivo della mediazione, al quale è allegato l'eventuale accordo, è sottoscritto dalle parti, dai loro Avvocati e dagli altri partecipanti alla procedura nonché dal Mediatore, il quale, fermo quanto previsto dall'art. 8 bis del D. Lgs. 28/10, certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere e, senza indugio, ne cura il deposito presso la segreteria dell'Organismo. Nel verbale il Mediatore dà atto della presenza di coloro che hanno partecipato agli incontri e delle parti che, pur regolarmente invitate, sono rimaste assenti.
3. Salvo quanto previsto dall'articolo 8-bis del D. Lgs. 28/10, il verbale in formato analogico e l'eventuale accordo ad esso allegato sono redatti in tanti originali quante sono le parti che partecipano alla mediazione, oltre a un originale per il deposito presso l'organismo.
4. Del verbale e dell'eventuale accordo ad esso allegato depositati presso la Segreteria dell'Organismo è rilasciata copia alle parti che lo richiedono. L'Organismo conserverà copia degli atti dei procedimenti trattati per almeno un triennio dalla data della loro conclusione.
5. Se con l'accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall'articolo 2643 del codice civile, per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione dell'accordo di conciliazione deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. L'accordo raggiunto, anche a seguito della proposta del mediatore, può prevedere il pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza degli obblighi stabiliti ovvero per il ritardo nel loro adempimento.



ASSOCIAZIONE
EQUILIBRIO & R.C. srl

6. L'accordo di conciliazione contiene l'indicazione del relativo valore. Quando necessario, il valore dell'accordo di conciliazione è determinato dal Responsabile dell'Organismo, sulla base dei criteri di cui all'articolo 30 del DM 150/23 e al tariffario approvato dal Responsabile del Registro.

7. Tutti gli oneri e obblighi derivanti dall'accordo raggiunto restano a carico delle parti, compresa la sua registrazione.

Art. 17 – Efficacia esecutiva ed esecuzione

1. Ove tutte le parti aderenti alla mediazione siano assistite dagli avvocati, l'accordo che sia stato sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati, anche con le modalità di cui all'articolo 8-bis del D. Lgs. 28/10, come modificato dal D. Lgs 216/24, costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, l'esecuzione per consegna e rilascio, l'esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.

2. Gli avvocati attestano e certificano la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico. L'accordo di cui al presente comma deve essere integralmente trascritto nel precetto ai sensi dell'articolo 480, secondo comma, del codice di procedura civile.

L'avvocato certifica la conformità all'originale della copia dell'accordo trasmessa con modalità telematiche all'ufficiale giudiziario, ai sensi degli articoli 196-decies e 196-undecies del regio decreto 18 dicembre 1941, n.1368 recante disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie.

3. Quando le parti aderenti alla mediazione non siano tutte assistite da Avvocati, la parte che ne abbia interesse, potrà presentare istanza di omologa dell'accordo allegato al verbale al Presidente del tribunale del luogo dove ha sede l'organismo di mediazione che ha gestito il procedimento e avanti il quale sia stato raggiunto l'accordo.

4. Nelle controversie transfrontaliere di cui all'articolo 2 della direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, l'accordo allegato al verbale è omologato, su istanza di parte, in conformità al comma 1-bis.

Art. 18 - Accordo di conciliazione sottoscritto dalle Amministrazioni Pubbliche

1. Ai rappresentanti delle amministrazioni pubbliche, di cui all'art.1 comma 2 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n.165, che sottoscrivono un accordo di conciliazione si applica l'art.1.1 della L.14 gennaio 1994 n.20.

Art. 19 - Patrocinio a spese dello Stato e registro ammissioni

1. Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell'art. 5, comma 1 o quando è demandata dal giudice ai sensi art. 5-quater del D.lgs.28/10, le indennità di cui all'articolo 17, commi 3 e 4 della suddetta norma non sono dovute dalla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato nei limiti e nei termini di cui alle disposizioni del Capo II bis del medesimo decreto. Sono sempre dovute le spese vive documentate.

2. L'Organismo tiene un registro, anche su solo supporto informatico, sul quale annota i procedimenti ammessi al gratuito patrocinio. Il registro contiene il riferimento al numero del procedimento, il



ASSOCIAZIONE
EQUILIBRIO & R.C. srl

nominativo del Mediatore, l'esito della mediazione, l'importo dell'indennità riscossa e/o che sarebbe spettata per l'attività svolta.

Art. 20 – Obblighi di riservatezza

1. Il procedimento di mediazione è riservato e tutto quanto viene dichiarato nel corso degli incontri o durante le sessioni separate, non può essere registrato o verbalizzato.

2. Chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell'organismo o partecipa al procedimento di mediazione è tenuto all'obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo.

3. Rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate e salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni, il mediatore è altresì tenuto alla riservatezza nei confronti delle altre parti.

4. Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale, iniziato, riassunto o proseguito dopo l'insuccesso della mediazione, salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni. Sul contenuto delle stesse non è ammessa prova testimoniale e non può essere deferito giuramento decisorio.

5. Il Mediatore non può essere tenuto a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese o delle informazioni acquisite nel procedimento di Mediazione, né davanti all'autorità giudiziaria né davanti ad altra autorità. Al mediatore si applicano le disposizioni dell'articolo 200 del codice di procedura penale e si estendono le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell'articolo 103 di procedura penale in quanto applicabili.

6. La Segreteria non accetta, in generale, il deposito di atti in originale, gli stessi dovranno essere depositati in copia semplice.

7. L'Organismo, nell'ambito dell'attività di mediazione, tratta i dati sensibili e giudiziari e i dati forniti dalle parti nel rispetto e in conformità agli articoli 9 e 10 del regolamento (UE) 2016/679 e del decreto legislativo n. 196 del 2003, con l'adozione di ogni misura tecnica e organizzativa idonea alla tutela dei dati personali trattati, assicurando altresì la sicurezza dei medesimi per tutte le fasi del trattamento, incluse la conservazione, la trasmissione e la comunicazione ai soggetti legittimati (in conformità a quanto dispone l'articolo 47, comma 6 del DM 150/23).

Art 21 – Mediazione in modalità telematica

1. Quando la mediazione, con il consenso delle parti, si svolge in modalità telematica, gli atti del procedimento sono formati dal mediatore e sottoscritti in conformità al presente decreto nel rispetto



ASSOCIAZIONE
EQUILIBRIO & R.C. srl

delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

2. La sessione di mediazione con collegamento da remoto avviene tramite "stanze virtuali" che consentono l'accesso in via telematica a tutti i soggetti, a vario titolo coinvolti nel procedimento (a titolo esemplificativo: parti, difensori, praticanti, mediatori, consulenti, esperti).

Eventuali soggetti terzi possono partecipare solo con il consenso di tutte le parti, previa trasmissione alla Segreteria del documento di identità per la loro identificazione da parte del Mediatore.

3. Tutti i partecipanti sono vincolati ai doveri di riservatezza di cui agli artt. 9 e 10 del D. Lgs. 28/10 e s.m.i. È vietata qualsiasi forma di acquisizione audio/visiva degli incontri e la conservazione dei dati relativi allo svolgimento degli stessi nonché la condivisione di detti dati con soggetti terzi estranei al procedimento;

4. Tutti i soggetti collegati devono munirsi di valido documento d'identità al fine di consentire al Mediatore la loro identificazione; le telecamere non devono essere oscurate e devono essere mantenute sempre attive; non è possibile allontanarsi se non per comprovate ragioni di necessità e previo avviso agli altri partecipanti collegati e deve essere garantita sempre la presenza dei soli soggetti autorizzati a partecipare;

5. I partecipanti sono tenuti ad attenersi alle istruzioni del Mediatore, il quale ha la facoltà di gestire gli interventi concedendo la parola. In caso di interruzione della connessione audio o video che impedisca il regolare svolgimento dell'incontro, il Mediatore, verificata l'impossibilità di ripristinare la connessione, provvederà a darne atto nel verbale, aggiornando l'incontro a una nuova data che sarà comunicata alle parti e riportata nel medesimo verbale;

6. Eventuali documenti esibiti tramite strumenti di condivisione informatica durante il collegamento e depositati attraverso l'inoltro telematico al Mediatore saranno trasmessi da quest'ultimo alla Segreteria al termine del collegamento;

7. Gli incontri si svolgono nel giorno e nell'ora comunicati dalla Segreteria alle parti insieme al link di accesso all'area virtuale riservata sulla piattaforma adottata dall'Organismo. Il link inviato alle parti per l'utilizzo della piattaforma telematica è personale e non cedibile a terzi; lo stesso è da custodire con cura in quanto necessarie per attivare il collegamento; l'Organismo non è responsabile di eventuali malfunzionamenti o anomalie nel caso in cui le parti ne facciano un utilizzo difforme;

Con la ricezione delle credenziali di accesso alla piattaforma, i partecipanti accettano il regolamento dell'Organismo e relativi allegati e si impegnano a rispettare gli obblighi ivi previsti, con particolare riferimento alla riservatezza delle informazioni acquisite in qualsiasi formato (audio, video, testo o altro) e il divieto di divulgazione delle stesse a terzi;

8. Il Mediatore darà avvio alla seduta telematica, nel giorno e ora stabiliti, facendo accedere i soggetti a vario titolo coinvolti alle rispettive "stanze virtuali".

9. A conclusione del procedimento il mediatore forma un documento informatico contenente il verbale



ASSOCIAZIONE
EQUILIBRIO & R.C. srl

e l'eventuale accordo per l'apposizione della firma da parte dei soggetti che vi sono tenuti. Il documento è immediatamente firmato e restituito al mediatore.

10. Il mediatore, ricevuto il documento informatico contenente il verbale e l'eventuale accordo, verificata l'apposizione, la validità e l'integrità delle firme, appone la propria firma e ne cura il deposito presso la segreteria dell'organismo, che lo invia alle parti e ai loro avvocati, se nominati.

11. La conservazione e l'esibizione dei documenti del procedimento di mediazione svolto con modalità telematiche avvengono, a cura dell'organismo di mediazione, in conformità all'articolo 43 del decreto legislativo n. 82 del 2005.

Art. 22 – Incontri di mediazione con modalità audiovisive da remoto

1. Ciascuna parte può sempre chiedere al responsabile dell'organismo di mediazione di partecipare agli incontri con collegamento audiovisivo da remoto.

2. I sistemi di collegamento audiovisivo utilizzati per gli incontri di cui al precedente comma 1 assicurano la contestuale, effettiva e reciproca udibilità e visibilità delle persone collegate.

3. Al di fuori dei casi disciplinati dall'articolo 8-bis D. Lgs. 28/10, come modificato dal D. Lgs 216/24, quando il mediatore è tenuto ad acquisire le firme dei partecipanti per gli atti formati durante un incontro al quale una o più parti partecipano con le modalità previste dal presente articolo, con il consenso di tutte le parti, le firme sono apposte nel rispetto delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e nel rispetto dell'articolo 8-bis, commi 2 e 3, salvo quanto previsto dal successivo comma 4.

4. Se non vi è il consenso previsto dal comma 3, le firme di tutti i partecipanti sono apposte in modalità analogica avanti al mediatore.

1. Le parti cooperano in buona fede e lealmente affinché gli atti formati durante un incontro al quale una o più parti partecipano con le modalità previste dal presente articolo siano firmati senza indugio.

Art. 23 – Responsabilità delle parti.

1. Sono di esclusiva responsabilità delle parti:

- il contenuto dell'istanza di mediazione con: l'indicazione dell'oggetto, della natura della controversia e delle ragioni della pretesa, la proponibilità con riferimento al criterio di competenza territoriale per l'individuazione dell'Organismo, nonché alla disponibilità dei diritti fatti valere o comunque, oggetto di mediazione;
- l'individuazione dei soggetti nei cui confronti viene presentata la domanda, anche in relazione ad un eventuale litisconsorzio necessario;
- l'indicazione dei recapiti dei soggetti a cui inviare le comunicazioni;
- l'indicazione del valore della controversia;



ASSOCIAZIONE
EQUILIBRIO & R.C. srl

- la dichiarazione, che la parte rilascia contestualmente al deposito della domanda di mediazione, di non avere avviato presso altri Organismi la medesima procedura;
- l'assoggettabilità della controversia alla procedura di mediazione, eventuali esclusioni o preclusioni che non siano state espressamente segnalate dalle parti all'atto del deposito dell'istanza e che non siano comunque da ricondursi al comportamento non diligente dell'Organismo;
- la forma e il contenuto dell'atto con cui la parte conferisce delega al proprio rappresentante;
- ogni altra dichiarazione fornita all'Organismo o al Mediatore, dal deposito dell'istanza sino alla conclusione della procedura;
- le dichiarazioni in merito alla sussistenza delle condizioni per l'ammissione al gratuito patrocinio ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

2. Ai fini interruttivi dei termini di decadenza o di prescrizione, è fatta salva la possibilità per la parte istante di effettuare a propria cura, in aggiunta all'Organismo, la comunicazione del deposito della domanda di mediazione.

3. L'Organismo non è responsabile di eventuali decadenze o prescrizioni, conseguenti a:

- mancata o ritardata effettuazione delle comunicazioni rispetto agli adempimenti non riconducibili alla responsabilità dell'Organismo;
- imprecisa, inesatta o mancata individuazione dell'oggetto della domanda e delle ragioni della pretesa;

In entrambi i casi uniche responsabili sono le parti interessate.

Art. 24 – Convenzioni con altri Organismi

1. L'Organismo di mediazione si riserva la possibilità di avvalersi delle strutture, del personale e dei Mediatori di altri organismi iscritti al Registro con i quali abbia raggiunto a tal fine un accordo, in ordine allo svolgimento del servizio di mediazione, ai sensi dell'art. 22, comma 1 par. t) del DM 150/23.

Art. 25 - Clausola di mediazione - Foro competente

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra L'Associazione Equilibrio & R.C. e gli utenti in relazione all'interpretazione, l'esecuzione e/o alla validità del presente contratto, sarà devoluta ad un tentativo di mediazione ai sensi del D.lgs 28/2010 avanti all'Organismo di mediazione della CCIAA di Bologna.

In caso di fallimento del tentativo di mediazione, il foro esclusivamente competente per conoscere le eventuali controversie relative al presente regolamento è quello di Bologna.

Art. 26 – Sospensione o cancellazione dell'Organismo

1. In caso di sopravvenuta sospensione o la cancellazione dell'Organismo dal Registro, la Segreteria dà immediata comunicazione dell'adozione del relativo provvedimento e della data di ricorrenza dei suoi effetti ai mediatori inseriti nel proprio elenco e alle parti dei procedimenti in corso per consentire che le procedure di mediazione possano proseguire davanti ad altro Organismo del medesimo circondario.



ASSOCIAZIONE
EQUILIBRIO & R.C. srl

2. Dopo la comunicazione della sospensione o della cancellazione l'organismo non può erogare i servizi previsti dalla vigente normativa.
3. La cancellazione non fa venire meno l'obbligo di conservazione previsto dall'art. 8 bis, comma 5 del D. Lgs. 28/10 e dell'articolo 16, comma 4 del DM 150/23.
4. In caso di sospensione o di cancellazione dal registro, i procedimenti di mediazione in corso, proseguono presso l'Organismo che sceglieranno le parti nei 15 giorni successivi alla data di sospensione o cancellazione. In mancanza, l'Organismo è scelto dal Presidente del tribunale del luogo in cui il procedimento è in corso.

TARIFFARIO

Art. 27 - Spese di avvio e spese di mediazione

1. Ciascuna parte, al momento della presentazione della domanda di mediazione o al momento dell'adesione, corrisponde all'Organismo, oltre alle spese documentate, un importo a titolo di indennità comprendente le spese di avvio e le spese di mediazione per lo svolgimento del primo incontro. Quando la mediazione si conclude senza l'accordo al primo incontro, le parti non sono tenute a corrispondere importi ulteriori.
2. Le spese vive, diverse dalle spese di avvio, sono costituite dagli esborsi documentati effettuati dall'Organismo per la convocazione delle parti, per la sottoscrizione digitale dei verbali e degli accordi quando la parte è priva di propria firma digitale e per il rilascio delle copie dei documenti previsti dall'articolo 16, comma 4 del D. Lgs 28/10.
3. Ai fini della corresponsione dell'indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro di interessi si considerano un'unica parte.
4. Per quanto riguarda le spese di avvio, di mediazione per il primo incontro e per gli incontri successivi al primo e per le maggiorazioni previste dalla normativa in caso di accordo, si rinvia al tariffario allegato al presente regolamento. Le parti sono solidalmente obbligate a corrispondere all'Organismo le spese di mediazione e le spese di maggiorazioni dovute per gli incontri successivi al primo e anche nel caso di accordo.